



CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 137**

**del 04/05/2009**

**O G G E T T O**

Istanza del dipendente comunale sig. Derossi Carmine intesa ad ottenere la ricostruzione della posizione giuridica ed economica, previdenziale ed assistenziale per i periodi relativi alla sospensione cautelare dal 12/12/1992 al 26/06/1994 e alla destituzione dall'impiego dal 09/10/1995 al 31/07/1996.

L'anno duemilanove, il giorno quattro del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 21/10/2008 è pervenuta al protocollo comunale l'istanza del Sig. Derossi Carmine, dipendente comunale con profilo professionale di "Terminalista" (Cat. B – pos. econ. B6), intesa ad ottenere la ricostruzione della posizione giuridica ed economica, previdenziale ed assistenziale per i periodi relativi alla sospensione cautelare, dallo stesso sofferta dal 12/12/1992 al 26/06/1994, nonché al periodo relativo alla destituzione dall'impiego, avvenuta dal 9/10/1995 al 31/07/1996, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma da restituire, rivalutata alla data di maturazione del diritto;
- La suddetta istanza è motivata dal dipendente in argomento dalla circostanza che il Consiglio di Stato, con proprio decreto datato 13/07/2006, allegato in copia alla medesima istanza, ha dichiarato perento il ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza del TAR Puglia – Bari – Sezione II n. 46/1996 con la quale era stato annullato il provvedimento di G.C. n. 990 del 29/06/1995 relativo alla destituzione dall'impiego del Sig. Derossi a far data dal 9/10/1995 a seguito delle determinazioni assunte dalla Commissione di disciplina concernenti il rigetto delle questioni preliminari proposte dal Sig. Derossi nella memoria difensiva in data 3/02/1995 e la irrogazione della sanzione disciplinare della "destituzione" ai sensi dell'art. 84, lett. c), d) ed f) del T.U. n. 3/1957, a carico del dipendente medesimo.

Considerato che il procedimento a carico del Sig. Derossi può ritenersi definitivamente concluso, con la conseguenza che il dipendente in argomento ha maturato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni arretrate che erano rimaste congelate fino alla definizione del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, così come stabilito con delibera di G.C. n. 463 del 26/04/1996, in esecuzione della quale il Sig. Derossi fu riammesso in servizio a far data dal 1°/08/1996 in pendenza della decisione del Consiglio di Stato e fatte salve le determinazioni conseguenti alla stessa decisione;

Considerato, altresì, che non può invocarsi la intervenuta prescrizione del diritto del dipendente alla corresponsione delle retribuzioni arretrate che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7/08/1985, n. 428, si prescrivono con il decorso di cinque anni, atteso che la stessa prescrizione si è interrotta per effetto del ricorso proposto da questo Ente al Consiglio di Stato (cfr. art. 2943 del Codice Civile), che si è concluso sfavorevolmente per il Comune con il Decreto datato 13/07/2006 con il quale è stata dichiarata la perenzione della causa, con la conseguenza che dalla predetta data (13/07/2006) è iniziato un nuovo periodo quinquennale di prescrizione che scadrà nel 2011;

Visto il prospetto predisposto dall'U.O. Contabilità del Personale, in ordine alla determinazione delle competenze dovute al dipendente in oggetto per i periodi di sospensione e di destituzione dall'impiego dallo stesso sofferti, quantificate in € 21.859,04, oltre agli oneri e IRAP a carico dell'Ente per € 9.752,36;

Rilevato che con successiva nota, pervenuta al protocollo comunale in data 16/03/2009, il sunnominato dipendente ha prodotto la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, di non aver mai svolto, nei periodi di sospensione cautelare e di destituzione dall'impiego, attività lavorativa come lavoratore subordinato, autonomo o con ritenuta d'acconto, allegando nel contempo il prospetto del calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria dovutigli a seguito della sua riammissione in servizio a far data dall'1/08/1996, quantificati in € 16.712,60;

Ritenuto di procedere alla ricostruzione della posizione giuridica ed economica, previdenziale ed assistenziale per i periodi relativi alla sospensione cautelare, dal 12/12/1992 al 26/06/1994 e alla

destituzione dall'impiego, dal 9/10/1995 al 31/07/1996 del dipendente Sig. Derossi Carmine, a seguito della definizione del procedimento a suo carico;

Ritenuto, altresì, di dare mandato al Dirigente del Settore AA.GG. di porre in essere gli atti consequenziali al presente provvedimento finalizzati al riconoscimento in favore del sunnominato dipendente delle differenze economiche spettanti per il periodo di sospensione cautelare cui è stato sottoposto, nonché il trattamento economico dovuto per il periodo di destituzione dall'impiego, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondere dalla data di maturazione del diritto;

Visto il Decreto del Consiglio di Stato del 13/07/2006 Reg. decisioni n. 4462/2006;

Visto il C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell'11/04/2008;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici comunali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore Affari Generali in merito alla regolarità tecnica e del Capo Settore Economico-Finanziario in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L. approvato con D.to Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.to Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi:

#### DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

1. Prendere atto della pronuncia del Consiglio di Stato, di cui al Decreto datato 13/07/2006, n. 4462/2006 Reg. decisioni, con la quale l'appello proposto da questo Ente avverso la sentenza del TAR Puglia – Bari – Sezione II n. 46/1996 è stato dichiarato perento, atteso che nessun altro atto di procedura è stato compiuto dalle parti nel biennio successivo al 25/06/2002.
2. Dare atto che il Sig. Derossi Carmine, dipendente comunale a tempo indeterminato con profilo professionale di "Terminalista" (Cat. B – pos. econ. B6), ha per quanto sopra maturato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni arretrate riferite ai periodi di sospensione cautelare e di destituzione dall'impiego dal medesimo sofferti, rimaste congelate, per espressa disposizione di cui alla delibera di G.C. n. 463/1996, fino alla definizione del procedimento dinanzi al Consiglio di Stato.
3. Riconoscere in favore del sunnominato dipendente le differenze economiche spettanti per il periodo di sospensione cautelare, dal 12/12/1992 al 26/06/1994 e per il periodo di destituzione dall'impiego, dal 9/10/1995 al 31/07/1996, a seguito della definizione del procedimento a suo carico, quantificate secondo il prospetto predisposto dall'U.O. Contabilità del Personale, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma da restituire, rivalutata alla data di maturazione del diritto.
4. Dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali di porre in essere gli atti consequenziali al presente provvedimento finalizzati al riconoscimento in favore del sunnominato dipendente delle differenze economiche spettanti per il periodo di sospensione cautelare cui è stato sottoposto, nonché il trattamento economico dovuto per il periodo di destituzione dall'impiego, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulle somme da corrispondere dalla data di maturazione del diritto.

5. Trasmettere il presente provvedimento, al Segretario Generale, al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, al Dirigente del Settore AA.GG., nonché all'U.O. Gestione Personale ed all'U.A. Affari Legali, per quanto di rispettiva competenza.